N. R.G. 111026/2008

GIURE.IT

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

(EX SEZIONE DISTACCATA DI GUASTALLA)

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zompì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **111026/2008** promossa da:

società [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliata in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

ATTORE

contro

società [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliata in [redacted] presso il difensore [redacted]

CONVENUTO

società [redacted] il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] difensore avv. [redacted]

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Il procuratore di parte attrice chiede e conclude:

ACCERTARE E DICHIARARE TENUTA *la società convenuta A[redacted]s in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza del contratto assicurativo contro il rischio di incendio della autovettura Mercedes [redacted] polizza [redacted] sottoscritta in data*

Firmato Da: ZOMPI CHIARA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8e1ab

11/7/2006) ad indennizzare il contraente, in conformità alle condizioni secondo i vincoli contrattuali espressamente pattuiti, a causa dell'incendio subito;

CONDANNARE *conseguentemente, la società convenuta [redacted]us in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione a favore degli aventi diritto della somma di € 75.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo ovvero in quella diversa misura maggiore o minore che sarà provata e/o ritenuta di giustizia ovvero equa e congrua in corso di causa, previa determinazione, secondo legge e giustizia <tenuto conto dell'importo finanziato pari ad € 41.369,83, dell'acconto versato e dei canoni corrisposti> della minore somma dovuta dall'esponente alla terza chiamata;*

CONDANNARE *in ragione dell'inadempimento contrattuale di [redacted] al contratto per cui è causa, la medesima compagnia convenuta al risarcimento in favore della società attrice dei conseguenti danni subiti ed a subire, che si indicano in € 15.000,00 ovvero in quella diversa misura maggiore o minore che sarà provata e/o ritenuta di giustizia ovvero equa e congrua in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.*

In ogni caso con vittoria di spese, anche generali e compensi di lite oltre CPA e IVA di legge.

Il procuratore della terza chiamata chiede e conclude:

Voglia l'ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa

IN VIA PRINCIPALE DI MERITO laddove venga accertato che [redacted]a dovrà provvedere al pagamento dell'indennizzo assicurativo, condannare quest'ultima al pagamento in favore di [redacted] Spa della somma liquidabile a termini di polizza, sino alla concorrenza del suo credito così come quantificato in euro 54.778,46 oltre agli interessi moratori nella misura contrattualmente convenuta del 10,60% sino al giorno del saldo effettivo.

Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.

Con ogni più ampia facoltà di ulteriormente eccepire dedurre e produrre, anche in via istruttoria."

Il procuratore della convenuta chiede e conclude:

come da foglio allegato al verbale di udienza del 4.12.2014

GIURE.IT

Firmato Da: ZOMPI' CHIARA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8e1ab

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la società [redacted].n.c. conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la s[redacted] e, premesso di aver assicurato con la detta compagnia, anche contro il rischio di furto e incendio, l'autovettura [redacted] concessale in leasing finanziario dalla [redacted] chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo dovutole a seguito dell'incendio della predetta autovettura verificatosi in data 14.8.2006.

Esponeva in particolare la società attrice che, durante la notte tra il 13 e il 14 di agosto, in [redacted] il veicolo, parcheggiato in strada e regolarmente chiuso a chiave, "*prendeva improvvisamente fuoco*", come tempestivamente denunciato dal legale rappresentante [redacted] ai Carabinieri del posto.

Lamentava che, nonostante le reiterate richieste inoltratele anche dalla società di *leasing*, la convenuta aveva ingiustificatamente omesso l'adempimento degli obblighi assicurativi a suo carico e ne chiedeva, pertanto, la condanna al risarcimento degli ulteriori pregiudizi patrimoniali sofferti da essa attrice, da liquidarsi nella somma equitativamente determinata di €. 15.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.

La società A[redacted] nel costituirsi in giudizio, in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva della [redacted], sul rilievo che nel contratto di assicurazione *inter partes* era stata pattuita "*clausola di vincolo*" a favore della concedente società [redacted]

Nel merito, rilevava una serie di anomalie tali da far presumere che, prima dell'incendio che l'aveva completamente distrutta, l'autovettura oggetto di leasing potesse aver subito danni di cui la società attrice non aveva fatto menzione per lucrare l'intero indennizzo sul valore a nuovo del veicolo.

Su tali premesse chiedeva, previa autorizzazione alla chiamata in causa della società [redacted] s.p.a. cui la causa era comune, il rigetto della domanda attorea.

Si costituiva in giudizio anche la [redacted]a. la quale dichiarava di intendere avvalersi della clausola di vincolo prevista dal contratto di assicurazione e chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma liquidabile a termine di polizza fino alla concorrenza del suo credito ammontante, alla data del 12.8.2008, ad €. 54.778,46.

Esperiti gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il precedente G.I. ammetteva le prove orali richieste dalle parti e successivamente rigettava la richiesta di C.T.U. sul veicolo avanzata dalla convenuta.

Infine, all'udienza del 4.12.2014 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come indicate in epigrafe.

Firmato Da: ZOMPI' CHIARA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8e1ab

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (*rectius*: carenza di titolarità attiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio) sollevata dalla compagnia convenuta in forza della "*clausola di vincolo*" contenuta nel contratto di assicurazione.

Sul punto anzitutto si osserva che, com'è pacifico e documentato in atti, la polizza n. 060670496 stipulata tra la società attrice e la [redacted]a prevede un'appendice di vincolo in favore della [redacted]., quale concedente in leasing il veicolo assicurato, in forza della quale l'assicuratore si obbliga a "*non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della Vincolataria e sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata*" (doc. 1 att.).

Ebbene, secondo consolidata giurisprudenza, "*la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti della invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto*" (Cass. n. 7021/1995; Cass. n. 11706/2009).

Con la conseguenza che, nel caso di furto o incendio o danneggiamento della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento in virtù dell'appendice di vincolo dell'indennizzo al finanziatore ha solo l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento.

Come precisato dalla Suprema Corte, proprio in tema di *leasing* automobilistico, la cosiddetta appendice di vincolo non fa sì che il finanziatore assuma la qualità di assicurato, giacché a suo favore non è stipulata l'intera polizza, ma consente a quest'ultimo di pretendere di percepire l'indennizzo in luogo dell'utilizzatore - contraente assicurato (Cass. n. 20743/2004) ovviamente entro i limiti del suo credito.

Ciò premesso, diversamente da quanto vorrebbe la convenuta, non può ritenersi che, per effetto della predetta clausola, l'assicurato perda la legittimazione ad esperire le azioni derivanti dal contratto di assicurazione dallo stesso concluso.

Piuttosto, tale clausola legittima l'assicuratore, in caso di mancata autorizzazione da parte del vincolatario, a non procedere all'erogazione dell'indennizzo in favore dell'assicurato e a provvedere invece al pagamento diretto a favore di quest'ultimo sino alla concorrenza del suo credito.

L'eccezione di difetto di legittimazione attiva della [redacted]. non merita pertanto accolgimento.

GIURE

Firmato Da: ZOMPI' CHIARA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8e1ab

Venendo dunque al merito, giova osservare che, in tema di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (per tutte, Cass. n. 4426 del 17/05/1997).

Ebbene, ritiene questo Giudice che l'*onus probandi* gravante su parte attrice sia stato adeguatamente assolto.

La società [redacted] ha infatti prodotto in atti il rapporto dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone (doc. 3), da cui risulta che, in data 14.8.2006, l'autovettura [redacted] "*completamente distrutta dalle fiamme*", nonché la denuncia-querela proposta in pari data da [redacted] c. 4) e il successivo verbale di integrazione (doc. 5).

Il verificarsi dell'incendio è stato peraltro confermato dai testi escussi [redacted]

Sulla scorta delle predette risultanze istruttorie, deve ritenersi provato l'incendio subito dall'autovettura *de qua* in data 14.8.2006, pacificamente rientrante tra i sinistri indennizzabili ai sensi di polizza.

Le "*incongruenze*" segnalate dalla compagnia assicuratrice in ordine alla condizione delle targhe dell'autoveicolo non paiono idonee ad inficiare la verosimiglianza della ricostruzione dei fatti fornita in citazione, anche alla luce della deposizione del teste [redacted] oco intervenuto per sedare l'incendio, il quale ha confermato la presenza delle targhe sul luogo (pur non ricordando se le stesse fossero ancora attaccate alla autovettura o se fossero al suolo).

La [redacted] ha eccepito l'inoperatività della garanzia "*anche con espresso riferimento alla non integrità della vettura al momento dell'incendio che l'ha coinvolta*", sul rilievo che la documentazione fotografica rivelerebbe "*evidenti esiti di collisione*" sul veicolo incendiato.

Ebbene, a seguito dell'istruttoria svolta, l'assunto difensivo della compagnia convenuta non solo non ha trovato alcun riscontro ma, anzi, è stato smentito dalle plurime deposizioni testimoniali assunte.

Ed invero, i testi [redacted] del tutto terzi rispetto alla vicenda, hanno riferito che la sera prima dell'incendio (avvenuto durante la notte) l'autovettura [redacted] on presentava alcun danno, apparendo "*nuova*".

L'assenza di danni sul veicolo è stata confermata anche dai testi [redacted] rispettivamente moglie e cognata de[redacted]

GIURE.IT
Firmato Da: ZOMPI' CHIARA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8e1a

In difetto di risultanze istruttorie di segno contrario, non vi è ragione di dubitare della attendibilità delle predette testimonianze, tutte fra loro coerenti e provenienti anche da soggetti privi di legami di parentela con il legale rappresentante della società attrice.

Né a sostegno delle difese di parte convenuta potrebbe darsi ingresso alla C.T.U. sulla quale [redacted] insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni, che risulta inammissibile in quanto esplorativa.

Sussistono dunque i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo, entro i limiti del massimale di polizza.

In difetto di contestazioni sul punto, tale indennizzo deve essere liquidato, come richiesto da parte attrice, con riferimento al valore commerciale del veicolo come indicato in polizza (€. 62.466,81) oltre iva, per un totale di complessivi €. 74.960,17.

Trattandosi di debito di valore (per tutte: Cass.n.3017/86, n.661/88; n.44/91) la detta somma va rivalutata, secondo le variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati su base nazionale, con decorrenza dal fatto (14.8.2006) alla data della presente decisione (4.12.2014), e ciò al fine di adeguare la prestazione risarcitoria all'effettivo valore del bene perduto (Cass.sez.U.n.1712/95).

In applicazione dei principi esposti nella citata pronuncia della Suprema Corte, sulla somma di €.74.960,17 rivalutata di anno in anno, vanno corrisposti, per lo stesso periodo ed importi, anche gli interessi legali, riconosciuti a titolo di liquidazione equitativa del danno da ritardo che pure va risarcito, stante il pregiudizio derivante al creditore dal mancato tempestivo godimento della somma a lui spettante.

Sono altresì dovuti gli interessi legali dalla decisione al saldo.

In forza della richiamata clausola di vincolo prevista dal contratto di assicurazione, sull'indennizzo dovuto dall'assicuratore, come sopra determinato, deve essere riconosciuto diritto di soddisfarsi al finanziatore, proprietario del bene, fino a concorrenza del credito da questo vantato.

Tale credito deve essere quantificato, come richiesto dalla terza chiamata sulla scorta di conteggi non fatti oggetto di alcuna contestazione, nell'importo di €. 54.778,46 oltre interessi di mora al tasso del 10,60% dal 12.8.2008 fino al saldo (doc. 8 Neos).

Gli importi eventualmente residuati a seguito del soddisfacimento del credito vantato dalla vincolataria dovranno invece essere corrisposti alla società attrice, quale soggetto assicurato.

Resta da esaminare la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla [redacted] fondata sull'asserito inadempimento da parte di [redacted] degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione.

La domanda non merita accoglimento.

RE.IT
GIU
Firmato Da: ZOMPI' CHIARA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8e1ab

Sul punto giova anzitutto osservare che il rifiuto della compagnia assicuratrice di corrispondere alla [redacted] l'indennizzo dovuto a termini di polizza risulta legittimato dalla previsione contenuta nella più volte citata appendice di vincolo, in forza della quale esso assicuratore era obbligato al pagamento in favore della vincolataria.

Diversamente da quanto vorrebbe l'attrice, la [redacted] non solo non ha mai autorizzato il pagamento dell'indennizzo in favore dell'assicurato ma, anzi, nella corrispondenza *ante causam*, ha espressamente richiesto all'assicuratore che il pagamento venisse effettuato a suo favore (doc. 3 conv.).

In ogni caso, del danno asseritamente subito per effetto della mancata liquidazione dell'indennizzo la società attrice non ha fornito adeguata prova.

A tal fine, infatti, non può attribuirsi valore probatorio alle dichiarazioni rese dai testi [redacted] entrambi dipendenti di banca, i quali, pur confermando la circostanza che [redacted] risultava segnalato presso la Centrale dei Rischi, nulla hanno saputo riferire circa la causa della predetta segnalazione.

Quanto poi al disagio sofferto dal [redacted] a causa della mancata disponibilità di una vettura, che lo avrebbe costretto "*ad utilizzare un motorino per qualsiasi tipo di spostamento*", si tratta evidentemente di un danno non patrimoniale astrattamente configurabile solo in capo alla persona fisica del [redacted] e del quale, pertanto, soltanto quest'ultimo potrebbe eventualmente dolersi.

Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, vanno poste a carico della convenuta [redacted]

P. Q. M.

Definitivamente decidendo:

1) -condanna la convenuta società [redacted] al pagamento dell'indennizzo di €.74.960,17 oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto a quella delle presente decisione e interessi di legge maturati nel medesimo periodo sulla sorte capitale progressivamente rivalutata, oltre gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo, da corrispondersi, fino alla concorrenza dell'importo di €.54.778,46 oltre interessi di mora al tasso del 10,60% dal 12.8.2008 fino al saldo, in favore della terza chiamata [redacted], per l'eventuale residuo, in favore della società attrice;
2) - respinge per il resto la domanda attorea;
3) - condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite liquidate, in favore della attrice società [redacted] in €.573,36 per spese ed €.13.430,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e, in favore della terza chiamata [redacted] in €.11.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

GIURE.IT
Firmato Da: ZOMPI' CHIARA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8e1ab

REGGIO EMILIA, 18 marzo 2015

Il Giudice

dott. Chiara Zompi

GIURE

Firmato Da: ZOMPI' CHIARA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8e1ab